

**Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 16/06/2016) 24-06-2016, n. 26498**

**eliminare il rischio alla fonte per evitare infortuni e responsabilità**

1. B.M. ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Torino in epigrafe, che ha riformato limitatamente al trattamento sanzionatorio la condanna irrogatale, in qualità di datore di lavoro, dal Tribunale di Torino - Sez. Distaccata di Chivasso in relazione al reato di omicidio colposo aggravato dalla violazione di norme antinfortunistiche ai danni del lavoratore A.S. avvenuto in (OMISSIS) il (OMISSIS).

2. Secondo quanto concordemente ritenuto dai giudici di merito, l'infortunio si è verificato nello stabilimento della Bitux s.r.l., che svolge attività di produzione e posa di materiali per pavimentazione stradale, sia bitume che misto cementato, mentre il lavoratore era intento ad effettuare lavori di manutenzione dell'impianto di produzione di misto cementato. Mentre il lavoratore provvedeva a rimuovere con mazzetta e scalpello le incrostazioni presenti nel sistema di miscelazione, dotato di tramoggia al cui interno erano presenti due alberi rotanti con pale, il responsabile di stabilimento aveva eseguito un ciclo di rotazione degli alberi che avevano intrappolato e trascinato l' A.. Accertato che l'impianto per la produzione di misto cementato ove si era verificato l'infortunio era privo dei dispositivi di sicurezza, si era affermata la responsabilità dell'imputata per aver messo a disposizione dei lavoratori tale macchinario, per imprudenza, negligenza ed imperizia nonché violazione del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, art. 71 e art. 19, comma 1, lett. a).

3. Il ricorso si articola in tre motivi. Con il primo motivo si lamenta carenza di motivazione, non essendo stata compresa ed esaminata la tesi difensiva secondo la quale l'impianto era inutilizzato da mesi, fermo per manutenzione e non utilizzabile se non attraverso un serio ripristino; conseguentemente, era imprevedibile per l'amministratore che il responsabile di stabilimento, delegato effettivo alla sicurezza, eseguisse il ripristino manutentivo di tale impianto. Con il secondo motivo si deduce inosservanza o erronea applicazione della legge penale e carenza di motivazione, non essendo stata esaminata la tesi difensiva secondo la quale era compito esclusivo del dirigente provvedere alla segregazione completa del macchinario nel corso dell'attività di manutenzione, come espressamente previsto nel documento di valutazione dei rischi. Con il terzo motivo si deduce inosservanza o erronea applicazione della legge penale, essendo stato trascurato che al coimputato Valle era stata

conferita, con atto del 21 giugno 2004, delega con precisi compiti in materia di manutenzione e ne campo delle procedure di sicurezza; tale delega era rilevante in quanto nel caso concreto si trattava di porre in essere una precauzione avulsa da ogni questione di "spese, budget o autorizzazioni superiori".

### **Motivi della decisione**

1. Il ricorso è infondato.

2. Per un corretto inquadramento della fattispecie concreta esaminata dai giudici di merito, occorre in ogni caso prendere le mosse dalla normativa introdotta con D.P.R. 24 luglio 1996, n. 459, cosiddetta "Direttiva macchine", che ha disciplinato i presidi antinfortunistici concernenti le macchine e i componenti di sicurezza immessi sul mercato (denominata Regolamento per l'attuazione delle Direttive 89/392/CEE, 91/368/CEE, 93/44/CEE e 93/68/CEE concernenti il riavvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle macchine).

2.1. Tali norme traggono origine dalla cosiddetta Direttiva macchine 89/392, la cui base giuridica è costituita dall'art. 100 del Trattato CE (ora sostituito dall'art. 114 del Trattato sul funzionamento dell'unione europea - TFUE), che consente all'Unione di adottare misure volte al riavvicinamento delle legislazioni degli Stati membri al fine di assicurare l'instaurazione e il funzionamento del mercato interno. L'art. 100A del trattato istitutivo della CEE, richiamato a fondamento della Direttiva 89/392/CEE<sup>4</sup>, si trova nella Parte terza del Trattato, intitolata "Politica della Comunità", nel Titolo 1<sup>o</sup> intitolato "Norme Comuni", nel Capo 3<sup>o</sup> intitolato "Ravvicinamento delle legislazioni". Tale richiamo chiarisce che questa Direttiva è nata con l'obiettivo di armonizzare le disposizioni normative di vario livello degli Stati membri che abbiano un'incidenza diretta sull'instaurazione e sul funzionamento del mercato comune. L'art. 100A, nella versione consolidata, è riprodotto nell'art. 95 del Trattato. Dal testo dei Considerando della Direttiva macchine si evince che l'originario obiettivo del legislatore comunitario era quello di armonizzare le normative di sicurezza degli Stati membri concernenti la produzione delle macchine, ma con particolare attenzione alla creazione di un ambiente di lavoro più sicuro (4<sup>o</sup> Considerando), al fine di agevolare la circolazione di questi prodotti nel mercato europeo. La Direttiva accoglieva un concetto generico del termine "macchina" e si proponeva l'espresso scopo di indicare i requisiti inderogabili ed essenziali di sicurezza e di tutela della salute relativi alle macchine.

2.2. La Direttiva macchine nella originaria versione è stata, successivamente, modificata da successive Direttive (Direttiva 91/368/CEE<sup>5</sup>, che ha ampliato il campo d'applicazione della Direttiva macchine alle attrezzature intercambiabili, alle macchine mobili e alle macchine per il sollevamento di cose).

Sono state aggiunte le parti 3, 4 e 5 all'allegato 1<sup>^</sup>; Direttiva 93/44/CEE<sup>6</sup>, che ha esteso il campo di applicazione della Direttiva macchine ai componenti di sicurezza ed alle macchine per il sollevamento e/o lo spostamento di persone. E' stata aggiunta la parte 6 all'allegato 1<sup>^</sup>; Direttiva 93/68/CEE<sup>7</sup>, che ha introdotto disposizioni armonizzate relative alla marcatura CE).

2.3. La Direttiva originaria e le sue successive modifiche sono state codificate, ossia unificate in un unico atto normativo, con la Direttiva 98/37/CE<sup>3</sup>, a sua volta lievemente modificata con l'esclusione dei dispositivi medici ( Direttiva 98/79/CE ), ed è rimasta in vigore fino al 29 dicembre 2009. L'intera normativa è stata riformata mediante rifusione in una nuova Direttiva, la n. 2006/42/CE, attuata nell'ordinamento italiano mediante D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 17 .

2.4. Mentre la normativa previgente era improntata prevalentemente sulla libera circolazione nel mercato interno di presidi antinfortunistici "nella ricerca di un ambiente di lavoro più sicuro", la nuova normativa ha aperto una diversa prospettiva, al duplice scopo di consentire la libera circolazione delle macchine nel mercato interno e, al contempo, di garantire un elevato livello di protezione della salute e della sicurezza, non solo dei lavoratori ma anche dei consumatori (Considerando 3<sup>^</sup>), ampliando altresì la responsabilità del produttore all'omessa previsione di presidi antinfortunistici atti ad ovviare all'uso scorretto della macchina da parte dell'utilizzatore.

2.5. Dal raccordo di tale normativa con il sistema prevenzionistico già in vigore, si è desunta un'anticipazione della tutela antinfortunistica al momento della costruzione, vendita, noleggio e concessione in uso delle macchine, parti di macchine o apparecchi in genere, coinvolgendosi nella responsabilità per la mancata rispondenza dei prodotti alle normative di sicurezza tutti gli operatori ai quali siano imputabili dette attività. Si è, in sostanza, introdotto un "minimum tecnologico obbligato comune" (Sez. 3, n. 37408 del 24/06/2005, Guerinoni, n.m.) che, da un lato, ha esteso ad altri operatori l'obbligo di controllo della regolarità della macchina o del pezzo prima che gli stessi vengano messi a disposizione del lavoratore; d'altro canto, si è attribuito tale obbligo a soggetti individuati come "costruttori in senso giuridico" del macchinario quando, ad esempio, pur risultando il macchinario composto di pezzi prodotti da altre ditte, l'obbligo di controllare la regolarità del macchinario nel suo complesso al fine di ottenere la certificazione necessaria per immetterlo sul mercato spettasse ad una impresa in particolare, in ipotesi incaricata di assemblare tutte le componenti (Sez. 4, n. 4923 del 15/12/2009, dep. 4/02/2010, Bonfiglioli, n.m.).

2.6. La Corte di Cassazione ha avuto modo di precisare che le disposizioni che hanno dato attuazione alle "Direttive macchine" dell'Unione Europea, pur indicando le prescrizioni di sicurezza necessarie per ottenere il certificato di conformità e il marchio CE richiesti per

immettere il prodotto nel mercato, non escludono ulteriori profili in cui si possa sostanziare il complessivo dovere di garanzia di coloro che pongono in uso il macchinario nei confronti dei lavoratori, che sono i diretti utilizzatori delle macchine stesse, non potendo costituire motivo di esonero della responsabilità del costruttore quello di aver ottenuto la certificazione e di aver rispettato le prescrizioni a tal fine necessarie. E' stato anche chiarito che l'obbligo di aggiornamento previsto a carico del datore di lavoro dal D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626, art. 4, comma 5, lett. b) (ora D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, art. 18, comma 1, lett. z)) va valutato in relazione al generale obbligo incombente sul datore di lavoro di adottare le misure necessarie per la sicurezza e la salute dei lavoratori; quest'ultimo è, infatti, un obbligo assoluto che non consente, anche in considerazione del rigoroso sistema prevenzionistico introdotto dal citato decreto legislativo, la permanenza di macchinari pericolosi per la sicurezza e la salute dei lavoratori (Sez.3, n.47234 del 4/11/2005, Carosella, Rv. 233191).

2.7. Giova qui ricordare anche che, a norma del D.Lgs. n. 81 del 2008, art. 15, comma 1, le misure generali che il datore di lavoro deve adottare per la protezione della salute e per la sicurezza dei lavoratori sono, tra le altre, la valutazione dei rischi, l'eliminazione dei rischi in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico, la riduzione dei rischi alla fonte, la sostituzione di ciò che è pericoloso con ciò che non lo è o è meno pericoloso, l'uso di segnali di avvertimento o di sicurezza, la regolare manutenzione di ambienti, attrezzature, macchine ed impianti, con particolare riguardo ai dispositivi di sicurezza in conformità alla indicazione dei fabbricanti.

3. Tale premessa si è resa necessaria per sottolineare la coerenza dell'argomento svolto nella sentenza impugnata con l'impianto normativo che disciplina l'utilizzo degli impianti e dei macchinari nell'ambiente di lavoro e la conseguente, implicita, irrilevanza di tutti gli argomenti difensivi riproposti nel ricorso in esame.

3.1. A fronte dell'argomento difensivo secondo il quale l'impianto ove si è verificato l'infortunio non era utilizzato, la Corte di Appello ha attribuito rilievo dirimente a quanto dichiarato dalla stessa imputata per desumerne che la situazione aziendale fosse ben diversa. In particolare, il giudice di appello ha riscontrato che le dichiarazioni dell'imputata fossero "univoche nell'indicare che la scelta di non rottamare il macchinario era dipesa da una valutazione aziendale congiunta, sua e del marito, cui essa aveva partecipato, con valutazione determinata dalle limitatissime produzioni che esso effettuava e da un esame delle capacità economiche dell'impresa e del suo accesso al credito" e che il macchinario non era affatto dismesso ma solo di fatto non utilizzato, come emerso dal fatto che la B. avesse dichiarato che "l'idea era di utilizzarla soltanto quando fosse stato necessario... era un macchinario che avevamo lì, poteva magari ancora essere usato se avessimo avuto bisogno della produzione".

3.2. Si tratta di argomento dirimente. L'amministratore dell'impresa, ancorchè abbia nominato il responsabile di stabilimento e gli abbia conferito mansioni di vigilanza in materia di manutenzione degli impianti, non è esente da responsabilità, sapendo che un impianto è privo dei necessari dispositivi di sicurezza, qualora abbia omesso di metterlo a norma o di eliminarlo in quanto si tratta di scelta che rientra pienamente nell'area di rischio della quale è gestore. Una volta trascurata l'eliminazione del rischio alla fonte, risulta inidonea ad interrompere il nesso di condizionamento, e non esorbitante da tale area, la scelta del preposto di avviare le operazioni di manutenzione; la corretta indicazione delle procedure da seguire nelle operazioni di manutenzione, ancorchè tralasciata nella sentenza, non avrebbe potuto condurre a diversa decisione, non potendosi interpretare la normativa sopra citata nel senso che l'assolvimento dell'obbligo d'informazione esaurisca gli obblighi di protezione gravanti sul datore di lavoro.

3.3. La sentenza impugnata ha, in sostanza, esaminato il punto centrale della questione, ossia che la presenza del macchinario nell'ambiente di lavoro fosse frutto di una scelta aziendale volta al suo utilizzo, all'occorrenza. La scelta del responsabile di stabilimento di eseguire la manutenzione dell'impianto, ancorchè autonoma, non può, in altre parole, considerarsi estranea al rischio gestito dal datore di lavoro nel momento in cui ha deciso di lasciare l'impianto nell'insieme dei macchinari destinati al processo produttivo, posto che la concreta possibilità di avviare la manutenzione dell'impianto non a norma sarebbe stata preclusa ove il macchinario fosse stato dismesso ovvero messo a norma (Sez. 4, n. 31679 del 08/06/2010, Rigotti, Rv. 248113).

4. Conclusivamente, il ricorso deve essere rigettato; al rigetto del ricorso segue, a norma dell'art. 616 c.p.p. , la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali.

#### **P.Q.M.**

Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso in Roma, il 16 giugno 2016.

Depositato in Cancelleria il 24 giugno 2016